REGIONE SICILIANA

COMUNE di MOJO ALCANTARA

(Città Metropolitana di Messina)

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE ☐ **ORIGINALE** ☒ **COPIA**

Numero 02 DEL 07/02/2020

OGGETTO:	**APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.IGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 E S.M.I. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2018. - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE E/O CONSERVARE. RELATIVE DETERMINAZIONI.**

L'anno **2020** il giorno **SETTE** del mese di **FEBBRAIO** alle **ore 18.00** e segg. nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla seduta di inizio disciplinata dall'art. 30 della L.R. 6/3/1986, n° 9, esteso ai comuni dall'art. 58 della stessa L.R., in seduta ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti all'appello nominale

N	COGNOME	NOME	CARICA	P	A
1	PARATORE	PATRIZIO	Presidente	x	
2	VILLARI	CARMELA	Vice Presidente		x
3	CERNUTO	SERGIO	Consigliere		x
4	CONTI	ROSARIA MARIA GRAZIA	Consigliere	x	
5	RIOLO	DEMETRIO SALVATORE	Consigliere	x	
6	CUNSOLO	CARMELO	Consigliere	x	
7	MONFORTE	SALVATORE	Consigliere	x	
8	ARRIGO	MATTEO	Consigliere	x	
9	SANTANGELO	LAURA	Consigliere	x	
10	MIRABILE	ARMANDO	Consigliere	x	

ASSEGNATI n. 10 IN CARICA n. 10 PRESENTI n. 8

La seduta è pubblica.

Presiede Il Sig. **PARATORE PATRIZIO** nella sua qualità di Presidente .

Partecipa il Segretario Comunale **D.ssa PIRRI GIUSEPPA MARIA**

Partecipa il Sindaco **PENNISI BRUNO,** il Vice sindaco **PENNISI CLELIA** e l'Assessore **PARATORE ANDREA.**

Il Presidente, invita i convenuti deliberare sull'argomento in oggetto specificato, dando atto che, ai sensi dell'art.53 della Legge 8 Giugno 1990 n.142, recepito dalla Legge Regionale n.48/1991, sulla proposta della deliberazione:

☐ ha espresso parere favorevole il responsabile interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;

Si passa all'esame del 2° punto all'ordine del giorno "APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.IGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 E S.M.I. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2018. - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE E/O CONSERVARE. RELATIVE DETERMINAZIONI";

Il Presidente, quindi, dà lettura dell'allegata proposta di deliberazione.

Successivamente, il Presidente invita alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto : "APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.IGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 E S.M.I. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2018. - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE E/O CONSERVARE. RELATIVE DETERMINAZIONI.", corredata del parere di regolarità tecnica e contabile reso, favorevolmente, dal Responsabile dell'Area Servizi Finanziari;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente nella Regione Siciliana, come modificato ed integrato dalle Leggi Regionali n. 48/1991 e n. 30/2000.

Ad unanimità di voti, espressi, per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto : "APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.IGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 E S.M.I. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2018. - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE E/O CONSERVARE. RELATIVE DETERMINAZIONI.", nel testo che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

Inoltre, con separata votazione, riportante l'unanimità dei consensi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1. **Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.**

REGIONE SICILIANA

COMUNE di MOJO ALCANTARA

(Città Metropolitana di Messina)

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

UFFICIO PROPONENTE	SERVIZIO INTERESSATO
SINDACO	AREA FINANZIARIA

Oggetto:	**APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 E S.M.I. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2018. - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE E/O CONSERVARE. RELATIVE DETERMINAZIONI.**

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, (come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48), sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	**Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE** Data 09-01-2020 Il Responsabile
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	**Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:** Data 09-01-2020 Il Responsabile

DATA DELLA SEDUTA	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	IL VERBALIZZANTE
24/02/2020	APPROVATA	Gilora.

DELIBERAZIONE NUMERO	
	[] Soggetta a controllo preventivo di legittimità deve essere inviata alla sezione [] centrale [] provinciale
	[] Non soggetta a controllo preventivo di legittimità deve essere inviata ai Capigruppo consiliari
23	

PROPOSTA CONSIGLIO

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.IGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 E S.M.I. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2018. - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE E/O CONSERVARE. RELATIVE DETERMINAZIONI.

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 recante il nuovo Testo unico in materia di Società Partecipate, emanato in attuazione della delega legislativa di cui all'art. 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 ed entrato in vigore il 23 settembre 2016;

CONSIDERATO che con il decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017, entrato in vigore il 27 giugno 2017 (pubblicazione sulla G.U. n. 147 del 26 giugno 2017) sono state apportate disposizioni integrative e correttive al decreto 175/2016;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del predetto Testo Unico, le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono mantenere direttamente o indirettamente, partecipazioni anche minoritarie, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento dei propri fini istituzionali;

RILEVATO che per effetto dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, il Comune, entro il 31 dicembre di ciascun anno, deve provvedere ad effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura del MEF di cui all'articolo 15 dello stesso decreto;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 26 c. 11 il legislatore rinvia l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20 all'esercizio 2018 come può ricavarsi dalla lettura dell'articolo richiamato e di seguito riportato che testualmente prevede: *"11. Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017";*

RICHIAMATO quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 20 che disciplina le ipotesi in cui l'ente deve provvedere ad azioni di razionalizzazione. In particolare il comma prevede:

"2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all 'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; (Nelle more di applicazione della soglia di E 1.111L, il valore di fatturato medio applicabile per i trienni antecedenti a quello 2017-2019 ai sensi del comma 12-quinquies dell'art. 26 è pari a Euro 500.000,00);

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4. ";

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico sulle società partecipate devono essere applicate avendo riguardo ai principi generali di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dal Comune di Moio Alcantara , con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e funzionamento e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del sovraordinato interesse pubblico del miglior soddisfacimento dei bisogni della collettività e del territorio amministrato dal Comune di Moio Alcantara, anche attraverso le

attività svolte dalle società nelle quali l'Amministrazione Comunale detiene partecipazioni societarie;

CONSIDERATO che la razionalizzazione periodica delle partecipazioni costituisce adempimento obbligatorio, il cui esito, anche se negativo deve essere comunicato con le modalità di cui all'art. 20 comma 1;

RILEVATO che in caso dì mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base dei criteri stabiliti dall'art. 2437- ter. C.2 cod. civ. e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437 — quater. Cod. civ.;

RICHIAMATO il precedente piano annuale di razionalizzazione periodica delle partecipate del 2018 già adottato dal Comune di Moio Alcantara ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 con deliberazione n. 65 del 28.12.2018;

CONSIDERATO che il presente atto costituisce un aggiornamento del precedente piano annuale di razionalizzazione periodica delle del 2018 adottato con deliberazione n. 65 del 28.12.2018;

EVIDENZIATO che, sulla base della deliberazione consiliare di cui sopra, il Comune di Moio Alcantara risultava titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

- ✓ ATOME4 S.P.A;
- ✓ ATOME3 S.P.A;
- ✓ SVILUPPO TAORMINA ETNA S.P.A;
- ✓ DISTRETTO TAORMINA ETNA, SOCIETÀ CONSORTILE TAORMINA ETNA A.R.L.;
- ✓ SRR MESSINA PROVINCIA SOCIETÀ CONSORTILE S.P.A.;
- ✓ GAL TERRE DELL'ETNA E DELL'ALCANTARA S.C.C.A.R.L;

PRECISATO che nella sopra citata deliberazione si stabiliva che:

✓ le Società Atome4 Spa in Liquidazione, Atome3 Spa in Liquidazione, Sviluppo Taormina Etna Srl in Liquidazione, sarebbero state oggetto di dismissione essendo già state poste in liquidazione;

✓ si sarebbe provveduto, secondo le modalità di cui alla normativa vigente, ritenuto che la partecipazione in oggetto non rivestiva particolare riflesso per l'Ente, alla cessione della quota detenuta con riferimento al Distretto Taormina Etna Scarl, società volta alla valorizzazione delle risorse naturali e culturali e alla promozione dello sviluppo turistico del comprensorio, dal momento che la stessa svolgeva attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate, quali il G.A.L. Terre dell'Etna e dell'Alcantara;

✓ la Srr Messina Provincia Società Consortile, rientrava tra le società da mantenere perché si trattava di partecipazione obbligatoria per legge e tendente a garantire lo svolgimento di servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (art. 4, comma 2, lettera a);

✓ il Gal Terre Dell'Etna e Dell'Alcantara, rientrava tra le società da mantenere perché tendente a garantire lo svolgimento di servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (art. 4, comma 2, lettera L'Amministrazione

riteneva necessario mantenere la quota di partecipazione della società suddetta, poiché rispondente alle finalità di programmazione e di sviluppo dell'Ente e perché trattasi di gruppo di azione locale;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n.09 del 29.03.2019, avente ad oggetto: "ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART.37 COMMA 4 DEL D.LGS. 18/4/2016, N. 50 – ACQUISTO QUOTE SOCIETARIE CENTRALE DI COMMITTENZA ASMEL CONSORTILE A.R.L. PER ADESIONE CENTRALE DI COMMITTENZA IN HOUSE", con la quale il Comune di Moio alcantara ha provveduto all'acquisto delle quote societarie della centrale di committenza ASMEL CONSORTILE A.R.L;

VISTA la nota prot. n. 6066 del 05.12.2019 con la quale la società con denominazione **"Assemblea territoriale idrica di Messina" — quota partecipazione detenuta: 0,12%,** comunicava i dati da inserire nel sito del MEF del dipartimento del Tesoro;

VISTA la nota del 16 dicembre 2019 prot. n. 6276, con la quale, tramite pec, sono state richieste alle Società partecipate le informazioni necessarie ai fini dell'assolvimento degli obblighi relativi alla revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche, di cui all'art. 20 del decreto legislativo n.175/2016 **e s.m.i;**

VISTE le note di riscontro delle seguenti società:

- ✓ **SVILUPPO TAORMINA ETNA S.P.A IN LIQUIDAZIONE;**
- ✓ **DISTRETTO TAORMINA ETNA, SOCIETÀ CONSORTILE TAORMINA ETNA A.R.L.;**
- ✓ **SRR MESSINA PROVINCIA SOCIETÀ CONSORTILE S.P.A.;**
- ✓ **GAL TERRE DELL'ETNA E DELL'ALCANTARA S.C.C.A.R.L;**

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nel documento "Allegato A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che risulta dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta;

RILEVATO che, ai sensi del comma 5 dell'art. 24, in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo o di mancata alienazione di ciascuna delle partecipazioni individuate entro un anno dall'approvazione della presente delibera consiliare, il Comune di Moio Alcantara non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della relativa società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la relativa partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., con le procedure di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

CONSIDERATI gli atti dell'attività istruttoria espletata dai competenti servizi e uffici comunali e in particolare tenuto conto delle analisi e delle valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute e da alienare, espresse nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che l'intera attività ricognitiva e di razionalizzazione trova poi una sua sintesi rappresentativa nell'ALLEGATO "A" alla presente deliberazione;

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità pratiche ed operative di alienazione rientra nell'ambito delle facoltà concretamente riservate all'Amministrazione, fermo restando che l'alienazione deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e

non discriminazione;

CONSIDERATO che la mancanza o invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace il conseguente atto di alienazione delle partecipazioni nello stesso individuate come da alienare;

PRECISATO che l'approvazione del presente atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000 e dell' art.10, T.U.S.P;

VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni*";

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente nella Regione Siciliana come modificato ed integrato dalle Leggi regionali n. 48/1991 e n. 30/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole *ex* art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile dell'Area tecnica in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole *ex* art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile dell'Area Economico-finanziaria in ordine alla regolarità contabile;

ACCERTATO che sulla proposta occorre acquisire parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, c. 1 lett. b), n.3) decreto legislativo n. 267/2000;

TUTTO ciò premesso e considerato

PROPONE

Per le su estese motivazioni costituenti parte integrante, formale e sostanziale della presente deliberazione, quanto segue:

1. DI APPROVARE la ricognizione periodica ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del **31.12.2018,** accertandole come da allegato "A" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. DI INDIVIDUARE specificatamente le seguenti partecipazioni:

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Esito della ricognizione	Note
1	03279530830	SRR Messina Provincia Società consortile per azioni	0,41	Gestione integrata dei rifiuti	MANTENIMENTO	OBBLIGATORIA EX LEGE
2	02681490831	ATO ME 4 spa in liquidazione	0,962	Gestione integrata dei rifiuti	IN LIQUIDAZIONE	

3	02680950835	ATO n. 3 Messina servizio idrico integrato	0,12	Gestione ciclo integrato acque	IN LIQUIDAZIONE	
4	04748650878	GAL Terre dell'Etna e dell'Alcantara Società Cooperativa consortile	NON CONOSCIUTA	Gruppo di azione locale	MANTENIMENTO	
5	97126260831	Assemblea territoriale idrica di Messina	0,12	Gestione servizio idrico integrato	MANTENIMENTO	OBBLIGATORIA EX LEGE
	12236141003	ASMEL CONSORTILE	0,018	Centrale di Committenza ausiliaria	MANTENIMENTO	
5	04377250875	Distretto Taormina Etna Soc. Cons. A.r.l. (già Taormina Etna Soc Cons. a r.l.)	0,11	Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblici Organizzazione di convegni e fiere	ALIENAZIONE QUOTA	
6	04477030870	Sviluppo Taormina Etna S.r.l. in liquidazione	0,22	Attività consulenza gestionale	IN LIQUIDAZIONE	

3. DARE ATTO che per le sopracitate società:

✓ **ATO ME 4 IN LIQUIDAZIONE;**

✓ **ATO ME 3 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN LIQUIDAZIONE;**

✓ **SVILUPPO TAORMINA ETNA S.P.A IN LIQUIDAZIONE;**

essendo già state poste in liquidazione, il processo di estinzione è già in corso ed è gestito da altri organi;

4. DARE ATTO altresì, che le seguenti società partecipate sono da mantenere per le ragioni di fianco riportate:

✓ **SRR MESSINA PROVINCA S.C.P.A.,** società da mantenere perché trattasi di partecipazione obbligatoria per legge e tendente a garantire lo svolgimento di servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (art. 4, comma 2, lettera a);

✓ **GAL TERRE DELL'ETNA E DELL'ALCANTARA** società da mantenere perché tendente a garantire lo svolgimento di servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (art. 4, comma 2, lettera a). La finalità è quella di promuovere, realizzare ed assicurare programmi di sviluppo locale, in sinergia con altri enti ed in

coerenza con i piani di sviluppo regionale e nazionale ed europeo;

✓ **ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. A R.L.** società da mantenere in quanto svolge la funzione di centrale di committenza ausiliaria ai sensi dell'art, 37, comma 4 del D.lgs 50/2016 e s,m,i;

✓ **ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA di MESSINA,** società da mantenere perché trattasi di partecipazione obbligatoria per legge e tendente a garantire lo svolgimento di servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (art. 4, comma 2, lettera a);

5. DI STABILIRE che per il Distretto Taormina Etna Scarl, società volta alla valorizzazione delle risorse naturali e culturali e alla promozione dello sviluppo turistico del comprensorio, attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate, quali il G.A.L. Terre dell'Etna e dell'Alcantara, viste le disposizioni del T.U. DLgs. 175/2016, vista la disposizione di cui all'art. 20, comma 2, lettera d), tenuto conto che la partecipazione in oggetto non riveste particolari riflessi per l'Ente, si proceda, secondo le modalità di cui alla normativa vigente, alla cessione della relativa quota;

6. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;

7. DI COMUNICARE l'esito della presente ricognizione al MEF attraverso l'apposito portale, nonché alla sezione della Corte dei conti competente per territorio;

8. DI PRECISARE che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;

9. DI PUBBLICARE la presente deliberazione all'albo pretorio on line e nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente "Enti Controllati", sottosezione "Società partecipate", ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo n. 33/2013, modificato dal decreto legislativo n.97/2016;

10. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

IL SINDACO
BRUNO PENNISI



Allegato A)

COMUNE DI MOIO ALCANTARA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche

(art. 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

Relazione tecnica

PREMESSA:

La legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) ha previsto all'articolo 1, comma 611, che, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali dessero avvio ad un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015.

Il citato comma 611 ha fornito anche alcuni criteri dei quali tenere conto per la realizzazione del processo di razionalizzazione da parte delle amministrazioni:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Il successivo comma 612 ha stabilito che i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definissero ed approvassero, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Ha inoltre stabilito che tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, fosse trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata.

Il Comune di Moio Alcantara ha approvato il proprio Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie con Delibera della Giunta Comunale n. 82 del 17.11.2015.

L'articolo 1, comma 612, della Legge 190/2014 stabilisce che entro il 31 marzo 2016 sia predisposta, da parte degli stessi organi che definirono ed approvarono il Piano, una relazione sui risultati conseguiti, anch'essa da trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e da pubblicare nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata (obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33).

La Corte dei Conti – Sezione di Controllo per la Regione Siciliana, ha trasmesso la deliberazione n. 61/2016/INPR, adottata nella camera di consiglio del 19.02.2016, avente ad oggetto *"Criteri per la verifica dei piani di razionalizzazione delle società partecipate"*,

La deliberazione procede all'esame delle disposizioni normative di riferimento allo scopo di segnalare alle amministrazioni interessate eventuali inadempienze, anomalie ed incongruenze nell'applicazione delle predette disposizioni.

La Corte si sofferma su alcuni aspetti ritenuti importanti in materia quali l'effettiva necessità della partecipazione in riferimento alla missione istituzionale dell'Ente, l'effettiva produzione di servizi di interesse generale avuto riguardo al rapporto costi/benefici, l'appropriatezza del modulo gestionale e la

comparazione con moduli alternativi, la capacità della gestione di proseguire in modo efficace, economico ed efficiente, l'analisi dei risultati economici e la gestione finanziaria degli organismi partecipati, evidenziando le finalità perseguite dal legislatore in tale ambito. Prosegue la Corte evidenziando che le valutazioni circa il mantenimento delle partecipazioni *"risulta escluso per quelle forme di partecipazione nella gestione dei servizi pubblici essenziali, quali gli ambiti territoriali ottimali, per i quali la stessa risulta prevista come obbligatoria da specifiche norme di legge. In tali ipotesi si ritiene che l'assenza di spazio valutativo e, quindi, di effettiva manovrabilità delle forme e dei modi della partecipazione, costituisca un punto di arresto anche in ordine alle eventuali valutazioni operabili dalla Sezione regionale".*

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa nonché la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di tale decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società sia all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisizione di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società *"in house providing"* (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

Entro il 30.09.2017 ogni amministrazione pubblica aveva l'obbligo di adottare una delibera inerente la ricognizione di tutte le partecipazione detenute alla data del 23.09.2016 da inviare alla competente sezione regionale della Corte dei conti nonché alla struttura per il controllo e il monitoraggio, prevista dal suddetto decreto (MEF), indicando le società da alienare ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione, o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.
Tale provvedimento ricognitivo – da predisporre sulla base delle linee di indirizzo di cui alla deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19.07.2017 della Corte dei conti – costituiva aggiornamento del suddetto piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi della legge di stabilità per l'anno 2015, dalle amministrazioni di cui ai commi 611 e 612 della medesima legge, fermo restando i termini ivi previsti.

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.
Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione. Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo.
Infine il successivo comma 4 prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE PRESE IN CONSIDERAZIONE

Al fine di dare attuazione all'art. 20 del T.U.S.P., rubricato "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", il primo aspetto analizzato è stato quello di definire il cosiddetto "perimetro delle società" da considerare all'interno del Piano di razionalizzazione periodica.
I soggetti passivi coinvolti sono individuati dal legislatore che li circoscrive a *tutte le società partecipate direttamente o indirettamente dalle Amministrazioni Pubbliche.* Dalla lettura delle definizioni fornite dal

TUSP nell'articolo 2 dello stesso decreto legislativo il campo delle società prese in considerazione è particolarmente ampio.

Dalla lettura combinata dell'articolo 24 e dell'articolo 2 si evince che le società interessate dalla ricognizione possono essere ricondotte a tutte le società partecipate dalla Pubblica amministrazione.

Con riferimento alle "partecipazioni indirette" inoltre, ai sensi del T.U.P.S. sono oggetto di revisione quelle partecipazioni, di qualsiasi livello, che siano detenute, al 23 settembre 2016, attraverso una "tramite" di controllo, con esclusione di quelle detenute indirettamente attraverso una società "quotata" come definita dall'art. 2, comma 1, lettera p) del T.U. (società che emette azioni quotate o che ha emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi da azioni, quotati in mercati regolamentati).

Nel caso in cui la "tramite" non sia controllata dalla pubblica amministrazione, le eventuali partecipazioni detenute da questa non sono oggetto di revisione straordinaria.

Dall'analisi eseguita non risultano partecipazioni indirette a Società, ma solo partecipazioni dirette come di seguito riportato:

RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DIRETTAMENTE

PROGRESSIVO	CODICE FISCALE SOCIETÀ	DENOMINAZIONE SOCIETÀ	% QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ATTIVITÀ SVOLTA
1	03279530830	SRR MESSINA PROVINCIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI	0,41	GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI
2	02681490831	ATO ME 4 SPA IN LIQUIDAZIONE	0,962	GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI
3	02680950835	ATO N. 3 MESSINA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,12	GESTIONE CICLO INTEGRATO ACQUE
4	04748650878	GAL TERRE DELL'ETNA E DELL'ALCANTARA SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE	NON CONOSCIUTA	GRUPPO DI AZIONE LOCALE
5	97126260831	ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI MESSINA	0,12	GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
	12236141003	ASMEL CONSORTILE	0,018	CENTRALE DI COMMITTENZA AUSILIARIA
5	04377250875	DISTRETTO TAORMINA ETNA SOC. CONS. A.R.L. (GIÀ TAORMINA ETNA SOC CONS. A R.I.)	0,11	ATTIVITÀ DELLE CONCESSIONARIE E DEGLI ALTRI INTERMEDIARI DI SERVIZI PUBBLICI ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E FIERE
6	04477030870	SVILUPPO TAORMINA ETNA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	0,22	ATTIVITÀ CONSULENZA GESTIONALE

RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI

Conclusa la preliminare analisi delle partecipate, la fase successiva è stata quella di raccogliere per ciascuna di esse quelle informazioni indispensabili per poter predisporre un piano specifico di razionalizzazione:

S.R.R. MESSINA PROVINCIA SOCIETÀ CONSORTILE SPA

La Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti Messina Provincia – Società Consortile per azioni (S.R.R. Messina Provincia Società Consortile spa) costituita nel 2013, è titolare delle attività di cui agli artt. 200, 202 e 203 del D.Lgs. n. 3.4.2006 n. 152 e s.m.i., come previsto dall'art. 8 della L.R. n. 9/2010 e con le modalità di cui all'art. 15 della medesima Legge.

Il Comune di Moio Alcantara detiene una quota pari allo 0,41%.

Trattasi di società costituita per obbligo di legge e, pertanto, l'esito della ricognizione è di mantenere senza razionalizzazioni.

ATO ME 4 SPA IN LIQUIDAZIONE

La Società ATO ME 4 spa in liquidazione, costituita ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 142/1990, recepita dalla Regione Sicilia con L.R. n. 48/91 e s.m.i. per la gestione integrata dei rifiuti solidi urbani di competenza dei Comuni e della Provincia Regionale di Messina nell'Ambito Territoriale provinciale ME 4, attualmente è gestita da un Collegio liquidatore.

Trattasi di società per azioni costituita per legge nel 2002 che si occupava di Servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani in favore dei comuni soci costituenti "l'ambito territoriale ottimale"(ATO).

Per tale società è già in corso dal 2010 (Legge regionale n. 9/2010) la procedura di Liquidazione, pertanto il processo di estinzione è già in corso ed è gestito da altri organi.

ATO N. 3 MESSINA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

La Società AUTORITA' D'AMBITO ATO n. 3 Messina Servizio idrico integrato, si occupava della gestione del ciclo integrato delle acque.

Per tale società è già in corso dal 2010 (Legge regionale n. 9/2010) la procedura di Liquidazione, pertanto il processo di estinzione è già in corso ed è gestito da altri organi.

GAL TERRE DELL'ETNA E DELL'ALCANTARA SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE

La Società , GAL Terre dell'Etna e dell'Alcantara tende a garantire lo svolgimento di un servizio a carattere generale afferente un'attività strettamente istituzionale, in sinergia con altri enti e in coerenza con i piani di sviluppo regionale e nazionale, anche tramite la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali al servizio medesimo; si ritiene che la partecipazione sia coerente con le finalità perseguite dal Comune, ed è prevista tra quelle dell'art. 4 del TUSP.

ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI MESSINA

L'Assemblea Territoriale Idrica di Messina è stata costituita il 28 aprile 2017, ma l'attività dell'Ente è iniziata a far data dal 01/01/2018. Essa è subentrata nelle funzioni all'ATO 3 di Messina in liquidazione, in applicazione della Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 19. È una società consortile a responsabilità limitata dotata di personalità giuridica di diritto pubblico.

Il Comune di Moio Alcantara detiene una partecipazione diretta pari a 0,12 %.
L'esito della ricognizione è di mantenere senza razionalizzazioni, in quanto la partecipazione è obbligatoria ex lege.

ASMEL CONSORTILE

L'Asmel, è una società consortile a responsabilità limitata, costituita nel 2013, che svolge essenzialmente la funzione di centrale di committenza ai sensi dell'art, 37, comma 4 del D.lgs 50/2016 e s,m,i.
Il Comune di Moio Alcantara ha acquistato le quote societarie per poterne fare parte, giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 29.03.2019. Oltre a tale funzione la partecipazione a tale società consente di poter usufruire di una serie di servizi gratuitamente, tra i quali i corsi di formazione per i dipendenti gratuiti e aggiornati (anche in tema di anticorruzione) e la piattaforma telematica per lo svolgimento della gare e altri ancora.
Il Comune di Moio Alcantara detiene una partecipazione diretta pari a 0,018%.
L'esito della ricognizione è di mantenere senza razionalizzazioni.

DISTRETTO TAORMINA ETNA
SOC. CONS. A.R.L. (GIÀ TAORMINA ETNA SOC
CONS. A R.I.)

La società Distretto Taormina Etna Soc. Cons. A.r.l. (già Taormina Etna Soc Cons. a r.l.) non svolge attività obbligatoria per il Comune di Moio Alcantara e, peraltro, la medesima svolge attività analoghe a quella svolta dal GAL Terre dell'Etna e dell'Alcantara, nella quale il Comune di Moio Alcantara intende mantenere le proprie partecipazioni;
L'esito della ricognizione è di procedere alla cessione della quota.

SVILUPPO TAORMINA ETNA
S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

La Società Sviluppo Taormina Etna S.r.l. è in liquidazione, pertanto il processo di estinzione è già in corso ed è gestito da altri organi.

Al fine di procedere alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, anche alla luce delle Linee guida emanate dal MEF, condivise dalla Corte dei Conti, sono state richieste alle predette Società con nota del 16.12.2019, prot. n.6276 le informazioni, necessarie, mediante l'inoltro del format delle schede di rilevazione predisposte dal MEF, per l'adempimento ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016.
Le società che hanno provveduto a riscontrare la sopra citata nota facendo pervenire parte delle informazioni richieste, dal momento che risultano talvolta mancanti alcuni dei dati richiesti nelle citate schede di rilevazione da inoltrare al Ministero e nel prospetto da trasmettere alla Corte dei Conti, sono state le seguenti:

- ✓ SVILUPPO TAORMINA ETNA S.P.A IN LIQUIDAZIONE;
- ✓ DISTRETTO TAORMINA ETNA, SOCIETÀ CONSORTILE TAORMINA ETNA A.R.L.;
- ✓ SRR MESSINA PROVINCIA SOCIETÀ CONSORTILE S.P.A.;
- ✓ GAL TERRE DELL'ETNA E DELL'ALCANTARA S.C.C.A.R.L;

Per le informazioni da inserire nelle apposite schede da inoltrare al MEF si terrà conto delle informazioni disponibili, agli atti del Comune e di quelle inviateci e facenti parte sostanziale per presenta atto.

LE RISULTANZE FINALI

Le risultanze finali dell'attività di ricognizione ordinaria fanno emergere il mantenimento delle partecipazioni alle seguenti Società cui il Comune partecipa direttamente senza alcun intervento di razionalizzazione anche in considerazione delle esigue quote di partecipazione detenute dal Comune:

PARTECIPAZIONI DA MANTENERE SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

PROGRESSIVO	CODICE FISCALE SOCIETÀ	DENOMINAZIONE SOCIETÀ	% QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ATTIVITÀ SVOLTA	ESITO DELLA RICOGNIZIONE	MOTIVAZIONI DELLA SCELTA
1	03279530830	SRR MESSINA PROVINCIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI	0,41	GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI	MANTENIMENTO	OBBLIGATORIA EX LEGE
2	04748650878	GAL TERRE DELL'ETNA E DELL'ALCANTARA SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE	NON CONOSCIUTA	GRUPPO DI AZIONE LOCALE	MANTENIMENTO	COERENZA CON LE FINALITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE
3	97126260831	ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI MESSINA	0,12	GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	MANTENIMENTO	OBBLIGATORIA EX LEGE
4	12236141003	ASMEL CONSORTILE	0,018	CENTRALE DI COMMITTENZA AUSILIARIA	MANTENIMENTO	SVOLGE LA FUNZIONE DI CENTRALE DI COMMITTENZA AUSILIARIA

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

AZIONE DI RAZIONALIZZAZIONE	DENOMINAZIONE SOCIETÀ	% QUOTA DI PARTECIPAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE
CESSIONE/ALIENAZIONE QUOTE	DISTRETTO TAORMINA ETNA SOC. CONS. A.R.L. (GIÀ TAORMINA ETNA SOC CONS. A R.I.)	0,11	PRESUMIBILMENTE 1 ANNO
LIQUIDAZIONE	ATO ME 4 SPA IN LIQUIDAZIONE	0,962	SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE: IL PROCESSO DI ESTINZIONE È GIÀ IN CORSO ED È GESTITO DA ALTRI ORGANI.
	ATO N. 3 MESSINA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,12	SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE : IL PROCESSO DI ESTINZIONE È GIÀ IN CORSO ED È GESTITO DA ALTRI ORGANI.

	SVILUPPO TAORMINA ETNA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	0,22	SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE : IL PROCESSO DI ESTINZIONE È GIÀ IN CORSO ED È GESTITO DA ALTRI ORGANI.

CONCLUSIONI

L'Ente propone il mantenimento delle seguenti partecipazioni:

1. La Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti Messina Provincia – Società Consortile per azioni (S.R.R. Messina Provincia Società Consortile spa) con quota 0,41%, società da mantenere perché trattasi di partecipazione obbligatoria per legge e tendente a garantire lo svolgimento di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi(art.4 comma 2,lettera a);
2. GAL Terre dell'Etna e dell'Alcantara, Società Cooperativa consortile, rientra tra le società da mantenere perché tendente a garantire lo svolgimento di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi: la sua finalità è quella di promuovere , realizzare ed assicurare programmi di sviluppo locale,in sinergia con altri enti ed in coerenza con i piani di sviluppo regionale e nazionale;
3. L'Asmel, è una società consortile a responsabilità limitata, che rientra tra le società da mantenere perché svolge essenzialmente la funzione di centrale di committenza ai sensi dell'art, 37, comma 4 del D.lgs 50/2016 e s,m,i.

Il Comune di Moio Alcantara ha acquistato le quote societarie per poterne fare parte, giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 29.03.2019. Oltre a tale funzione la partecipazione a tale società consente di poter usufruire di una serie di servizi gratuitamente, tra i quali la partecipazione ai corsi di formazione per i dipendenti gratuiti e aggiornati (anche in tema di anticorruzione) e l'utilizzo della piattaforma telematica per lo svolgimento della gare e altri ancora.

Il Comune di Moio Alcantara detiene una partecipazione diretta pari a 0,018%.

4. L'Assemblea Territoriale Idrica di Messina è stata costituita il 28 aprile 2017, ma l'attività dell'Ente è iniziata a far data dal 01/01/2018. Essa è subentrata nelle funzioni all'ATO 3 di Messina in liquidazione, in applicazione della Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 19. È una società consortile a responsabilità limitata dotata di personalità giuridica di diritto pubblico.

Il Comune di Moio Alcantara detiene una partecipazione diretta pari a 0,12 %.

L'esito della ricognizione è di mantenere senza razionalizzazioni, in quanto la partecipazione è obbligatoria ex lege.

Moio Alcantara, li 09.01.2020

Il Responsabile dell'Area economico-finanziaria
(Giuseppa Cernuto)

COMUNE DI MOIO ALCANTARA (ME) - AREA FINANZIARIA

Verbale del Revisore Unico

n. 47 del 14/01/2020

L'anno duemilaventi, il giorno quattordici, del mese di Gennaio alle ore 10,30, presso il proprio ufficio in Bronte Via Fabio Filzi s.n., il sottoscritto Dott. Giuseppe Minio, Revisore Unico dei Conti del Comune di Mojo Alcantara nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 30/03/2017, procede alla formulazione del seguente parere:

- Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale inerente alla "Approvazione del piano di razzionalizzazione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. Ricognizione delle partecipazioni possedute al 31/12/2018. Individuazione delle partecipazioni da alienare e/o conservare. Relative determinazioni"

PREMESSO

che in data 09/01/2020 il Responsabile dell'Area dei Servizi Finanziaria ha formulato una richiesta di parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale inerente alla ricognizione delle partecipazioni possedute e al piano di razionalizzazione delle stesse, ai sensi e per gli effetti dell'ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;

VISTO

- l'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo unico degli Enti Locali), in materia di funzioni dell'organo di revisione:
- quanto disposto dal D.Lgs 19/08/2016 n. 175:
- l'art. 4 e seguenti del T.U.S.P.:
- l'esito della ricognizione effettuata delle partecipazioni possedute dall'Ente, come risultante dalla Relazione del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria la sig.ra Giuseppa Cernuto;
- sentito il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Interessato la sig.ra Giuseppa Cernuto:
- lo Statuto e il regolamento di contabilità dell'Ente vigenti:

ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio ai sensi dell'art 239. comma 1. lett. b) D.Lgs n. 267/2000.

A) Preso atto che l'Ente propone il mantenimento delle seguenti partecipazioni:

- **Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti Messina Provincia - Società Consortile per azioni** (**Srr Messina Provincia Società**

Consortile spa) con quota 0,41%, società da mantenere perché trattasi di partecipazione obbligatoria per legge e tendente a garantire lo svolgimento di servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (art. 4, comma 2, lettera a);

- **Gal Terre Dell'Etna e Dell'Alcantara s.c. a.r.l**, società da mantenere perché tendente a garantire lo svolgimento di servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (art. 4, comma 2, lettera a). La cui finalità è quella di promuovere, realizzare ed assicurare programmi di sviluppo locale, in sinergia con altri enti ed in coerenza con i piani di sviluppo regionale e nazionale. Rispetta altresì l'art. 4, comma 6 del D.lgs. 175/2016;
- **Asmel Consortile s.c. a.r.l**, con quota 0,018% società da mantenere perché svolge essenzialmente la funzione di centrale di committenza ai sensi dell'art, 37, comma 4 del Digs 50/2016 e s.m.i.;
- **Assemblea Territoriale Idrica di Messina,** con quota 0,12% società da mantenere perché trattasi di partecipazione obbligatoria per legge e tendente a garantire lo svolgimento di servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (art. 4, comma 2, lettera a).

B) Considerato che si rende invece necessario, ai sensi dell'art. 24 comma 1 del T.U. S.P., la cessione della quota di partecipazione pari allo 0,11% del capitale nella **Distretto Taormina Etna Scarl**, in quanto non svolge attività obbligatoria per il Comune di Moio Alcantara. Inoltre, la società svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate, quali il G.A.L. Terre dell'Etna e dell'Alcantara. Pertanto, vista la disposizione di cui all'art. 20, comma 2, lettera c) del D.Lgs n. 175/2016, occorre procedere, secondo le modalità di cui alla normativa vigente, alla cessione della relativa quota;

C) Preso atto che l' Ente ha già avviato la dismissione della **Società ATO ME 4 Spa in Liquidazione**, della **ATO ME 3 Spa in Liquidazione** e della **Sviluppo Taormina Etna Srl in Liquidazione**, essendo già state poste in liquidazione, pertanto il processo di estinzione è già in corso ed è gestito da altri organi.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine all'approvazione della proposta deliberativa circa il mantenimento delle partecipazioni di cui al punto A) e alla cessione della quota di partecipazione nella società di cui al punto B).

INVITA L'ENTE

- a monitorare attentamente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle

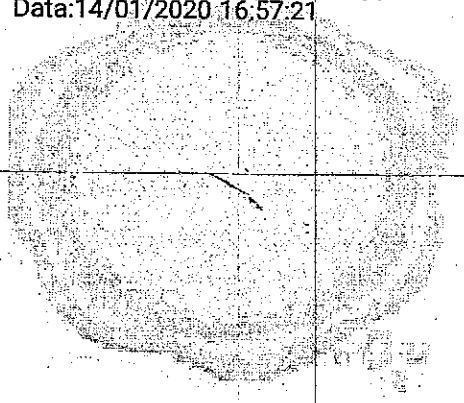
partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- a verificare periodicamente i bilanci delle partecipate e a vigilare l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo di gestione.

Bronte, 14/01/2020

Il Revisore Unico

Dott. Minio Giuseppe

Firmato digitalmente da:Giuseppe Minio
Data:14/01/2020 16:57:21



Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n.16, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to : Paratore Patrizio

Il Segretario Comunale
F.to : D.ssa Pirri Giuseppa Maria

Il Consigliere Anziano
F.to : Conti Rosaria Maria Grazia

Il Sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n.44:

☒ E' stata pubblicata all'albo pretorio comunale il giorno 10-02-2020 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (Art. 11, comma 1);

Dalla Residenza comunale, lì

Il Segretario Comunale
D.ssa Pirri Giuseppa Maria

Il Sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n.44, pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ come previsto dall'art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 07/02/2020

☐ **Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 12, comma 1);**

☒ In quanto dichiarata immediatamente esecutiva i (art. 12 comma 2);

Dalla Residenza comunale, lì 07/02/2020

Il Segretario Comunale
F.to : D.ssa Pirri Giuseppa Maria